

**Determinazione del Direttore della Direzione
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 1 - 599/2019

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Modifica sostanziale dell’impianto di messa in riserva e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi”*

Comune: Piobesi Torinese

Proponente: LCM s.r.l.

Chiusura dell’istruttoria e archiviazione della pratica

Il Direttore della Direzione Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 26/07/2018 la Società LCM s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Torino (TO), Corso Tazzoli n. 235 interno 3 e Partita IVA 08733010014 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di *“Modifica sostanziale dell’impianto di messa in riserva e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi”* in quanto rientrante nelle categoria progettuale n. 65 dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 90956 del 31/07/2018 con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per il medesimo progetto il proponente in data 31/05/2018 aveva presentato istanza di modifica sostanziale dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai due procedimenti di verifica di VIA e di modifica sostanziale dell’autorizzazione unica sono state integrate in un’unica data della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 20/09/2018;

Rilevato che:

- nel sito di Strada Frassino 31 in comune di Piobesi Torinese la Società proponente svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata con DD n. 77-10535 del 26/03/2012 e s.m.i.;
- il proponente svolge anche attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura

semplificata ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con iscrizione al registro n. 37/2018;

- il progetto presentato prevede la modifica sostanziale dell'impianto, da gestire interamente in procedura ordinaria, con un incremento delle capacità massime movimentabili e stoccabili di alcuni rifiuti e l'introduzione di due nuovi codici CER;

Considerato che:

- in sede di conferenza dei servizi era stato evidenziato come aspetto critico l'aumento dei quantitativi dei rifiuti gestiti non considerato congruo in relazione alle superfici disponibili e dunque richiesto al proponente di rimodulare i quantitativi sulla base dell'effettiva capacità dello stabilimento;
- il proponente con nota del 20/10/2018 (prot. CMTO n. 119076 del 22/10/2018) e successiva integrazione del 17/12/2018 (prot. CMTO n. 142201 del 17/12/2018) ha comunicato di rinunciare al progetto presentato proponendo per 3 codici CER gestiti in procedura ordinaria di aumentare in modo poco significativo i quantitativi gestiti ed il mantenimento dell'iscrizione in procedura semplificata senza apportare modifiche;

Ritenuto:

- che con le modifiche proposte per il progetto presentato, non producendo significativi effetti ambientali aggiuntivi o differenti rispetto alla situazione in essere, non si ravvisa la fattispecie progettuale individuata al punto 65 dell'allegato B2 della LR 40/98 e s.m.i. *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)"* e dunque non è necessaria l'attivazione della preventiva fase di verifica di VIA;
- di dover pertanto disporre la chiusura della relativa istruttoria, l'interruzione di ogni termine ad essa correlato, e l'archiviazione della pratica;

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 20/09/2018 e depositato agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- le norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di disporre**, per quanto di propria competenza, la chiusura dell'istruttoria interdisciplinare della fase di verifica di VIA ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto *“Modifica sostanziale dell'impianto di messa in riserva e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi ”* presentata in data 26/07/2018 dalla Società LCM s.r.l. - con sede legale in Torino (TO), Corso Tazzoli n. 235 interno 3 e Partita IVA 08733010014 - nonché l'interruzione di ogni termine ad esso correlato, e l'archiviazione della pratica.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 9 gennaio 2019

Il Direttore della Direzione
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo Filippini